



STUDIO LEGALE SIDOTI  
& SOCI PADOVA - PALERMO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELL'ABRUZZO  
sede di L'Aquila**

**RICORSO**

**CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE**

proposto dalla prof.ssa Antonella CICCHETTI (c.f. CCCNNL78E61A345Q), nata a L'Aquila il 21.05.1978, residente a L'Aquila (AQ), in via dei Colonna n. 1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al presente ricorso, dall'avv. Giuseppe LIPARI del foro di Roma (c.f. LPRGPP80D04G273H – pec [giuseppelipari@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppelipari@ordineavvocatiroma.org)), dall'avv. Sagrario SÁNCHEZ MUÑOZ del foro di Roma (c.f. SNCSRR80R68Z131X – pec [s.sanchez@pec.it](mailto:s.sanchez@pec.it)) e dall'avv. Massimo SIDOTI del foro di Padova (c.f. SDTMSM74E11G273R – pec [massimo.sidoti@ordineavvocatipadova.it](mailto:massimo.sidoti@ordineavvocatipadova.it)), domiciliata presso lo studio dell'avv. Diego SALVATORE del foro dell'Aquila (c.f. SLVDGI86R02A345R – pec [diego.salvatore@pecordineavvocatilaquila.it](mailto:diego.salvatore@pecordineavvocatilaquila.it)), con studio in corso Vittorio Emanuele II n. 139, 67100, L'Aquila, fax per le comunicazioni 049.21064352

- *ricorrente*

**CONTRO**

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del suo Ministro p.t.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del suo direttore p.t.

**- LA COMMISSIONE DEL CONCORSO INDETTO CON D.D.G.  
DEL MIUR N. 85/18 – CLASSI AB24 e AB25**

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, pec  
tratta dal ReGindE ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistenti*

**NEI CONFRONTI**

- della prof.ssa Mariangela CONSORTE e della prof.ssa Carla D'IPPOLITO
- di tutti i gli altri candidati delle graduatorie AB24 e AB25

- *controinteressati*

**PER L'ANNULLAMENTO,  
PREVIA SOSPENSIONE**

- dei verbali e degli atti, di estremi sconosciuti, predisposti dalla Commissione giudicatrice del concorso indetto dal Miur con D.D.G. n. 85/18, ambito disciplinare ADB5, classe di concorso AB24 e AB25, limitatamente alla Regione Abruzzo, nella parte in cui non hanno attribuito alla ricorrente i 19 punti di cui al punto A.1.2 della "Tabella A" del D.M. del Miur n. 995 del 2017;
- delle graduatorie concorsuali della classe AB24 (inglese scuole superiori) e AB25 (inglese scuole medie), Regione Abruzzo, approvata dall'USR per il Lazio in data il 31.07.19 (D.D.G. dell'USR Lazio n. 835/19) (doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

**NONCHÉ PER LA CONDANNA**

- alla rettifica delle graduatorie "AB24-LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)" e "AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)", con l'attribuzione alla

ricorrente di 19 punti in più per titoli in ciascuna di esse, ai sensi del punto A.1.2 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 2017;

### **FATTO**

1. L’odierna ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Miur con D.D.G. n. 85/18 per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti di scuole secondarie e superiori, limitatamente alla Regione Abruzzo (doc. 3).
2. Tale concorso era riservato ai soggetti abilitati all’insegnamento in Italia o all’estero purché, in quest’ultimo caso, in attesa di riconoscimento dell’abilitazione.
3. La ricorrente ha partecipato in forza dell’abilitazione all’insegnamento spagnola, dapprima “con riserva” e successivamente, in forza dell’emissione del decreto del Miur, ottenuto nell’aprile 2019, trasmesso via pec alla commissione giudicatrice in data 06.04.19 (doc. 6).
4. La ricorrente ha presentato istanza per partecipare alla selezione relativa alle classi di concorso dell’ambito verticale AD05, ossia le classi AB24 (inglese alle scuole superiori) e AB25 (inglese alle scuole medie).
5. Essendo le due graduatorie appartenenti allo stesso “ambito verticale”, da bando di concorso la procedura di accesso era unica (stessa commissione e stesso esame orale).
6. Questo chiarisce perché le due graduatorie AB24 e AB25 sono identiche nei punteggi riportati dai singoli candidati, a parte alcune minime differenze in relazione ai partecipanti (sebbene quasi tutti i candidati abbiano partecipato per entrambe le graduatorie, alcuni di loro hanno scelto di concorrere solo per la classe AB24 o per la AB25, per cui figurano solo in una delle due classi).

7. Le graduatorie AB24 e AB25 sono state pubblicate in data 31.07.19, con D.D.G. n. 835/19 dell'USR Lazio, ufficio scolastico competente a redigere le graduatorie della Regione Abruzzo per tali classi di concorso (doc. 1).
8. La ricorrente si è classificata in entrambe le graduatorie alla posizione n. 45, ottenendo 63,4 punti in totale, cioè il massimo all'esame orale (40/40) ed un punteggio modesto nella valutazione dei titoli (23,4/60).
9. La Commissione giudicatrice, come si vedrà meglio dopo, ha valutato correttamente tutti titoli della ricorrente salvo uno di essi, valevole 19 punti: *“l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero”* (punto A.1.2 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995/17).
10. Il ricorso verte appunto sulla mancata attribuzione dei 19 punti previsti dal punto A.1.2 della citata “Tabella A”, che la Commissione giudicatrice della classe AB24-AB25 non ha attribuito a nessun candidato abilitato in Spagna, in contraddizione rispetto alle altre commissioni giudicatrici dell'USR Lazio.

## **DIRITTO**

### **A. INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

La ricorrente, classificatasi in posizione n. 45 delle due graduatorie, ha notificato il ricorso a due controinteressati, classificati alle posizioni n. 43 e 44 di entrambe le graduatorie. L'accoglimento del ricorso farebbe guadagnare 19 punti alla ricorrente, con conseguente promozione alla posizione n. 19, in ciascuna della due graduatorie. Visto l'elevato numero di controinteressati, si chiede al Collegio di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami, attraverso pubblicazione del ricorso nel sito web dell'Amministrazione, con le modalità ritenute più opportune.

## **B. ACCERTAMENTO LEGGE STRANIERA (ART. 14 L. N. 218/95)**

La vicenda odierna riguarda un concorso italiano.

Tuttavia, anche se in modo incidentale, coinvolge anche il “diritto straniero”, nella specie quello spagnolo, essendo in discussione la “natura” del percorso abilitante spagnolo costituito dal c.d. “*Máster Universitario en formación del profesorado*”.

Codesto Ecc.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 218 del 1995, ha certamente il potere/dovere di applicare il diritto straniero, nonché la facoltà di “interpellare” esperti ed istituzioni specializzate, al fine di verificare la correttezza delle tesi degli odierni difensori.

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 218 del 1995, infatti:

*“1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.*

*2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”.*

Per quanto detto sopra, si rinvia all'istanza istruttoria, nella quale si chiede al Collegio di voler valutare la possibilità di interpellare l'Ambasciata d'Italia a Madrid (o altra Amministrazione dotata di adeguata conoscenza del diritto spagnolo) al fine di chiarire l'esatta natura del *Máster Universitario en formación del profesorado*.

## **C. COMPETENZA TERRITORIALE DEL TAR ABRUZZO**

La graduatoria impugnata, come emerge dagli atti di causa, ha efficacia limitata alla Regione Abruzzo ed è indipendente dalle altre graduatorie regionali (in altre parole,

l'annullamento o la rettifica della graduatoria *de quo*, non avrebbe alcun effetto sulle altre graduatorie regionali).

Infatti l'USR Lazio è stato individuato quale USR responsabile per la gestione della classi dell'ambito disciplinare ADB5 (cioè per le graduatorie AB24 e AB25) in varie regioni, tra cui l'Abruzzo.

In casi del genere, nei quali l'efficacia di un atto è limitata a una sola Regione, la competenza non può che essere del Tar che ha sede nella suddetta circoscrizione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del cpa: *“Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”*.

Questo ragionamento è stato condiviso anche dal Giudice di appello: *“la norma [art. 13 comma 1, cpa ndr] si interpreta nel senso che criterio ordinario di competenza è quello della sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia; tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso, perché in tal caso la competenza è del tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano”* (Cons. St., VI, ordinanza 25 maggio 2018, n.3150).

Nello stesso segno, anche la recente giurisprudenza di merito, su identico concorso (Tar Sicilia, Palermo, II, ordinanza cautelare 25 marzo 2019, n. 2365: *“il rilievo di incompetenza dalla stessa [Amministrazione, ndr] sollevato non è condivisibile, a fronte della circostanza che i provvedimenti impugnati producono i loro effetti esclusivamente in Sicilia”*).

Poiché gli effetti dell'atto si producono solo nella Regione Abruzzo, la competenza spetta al Tar Abruzzo.

## **D. VIZI DEI PROVVEDIMENTI**

### **I**

**VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;  
VIOLAZIONE ART. 6, COMMA 1, LETT. B, L. N. 241/90**

L'USR ha negato l'assegnazione dei 19 punti previsti al punto A.1.2 della "Tabella A" del D.M. del Miur n. 995 del 2017, applicabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D.D.G. del Miur n. 85/18. Infatti il punteggio della ricorrente corrisponde esattamente a quello di tutti gli altri titoli dichiarati.

Non si intendono però le ragioni della mancata attribuzione dei 19 punti.

Si denuncia quindi la violazione dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241/90 ai sensi del quale *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

La ricorrente ha autocertificato, nella domanda di partecipazione al concorso, che il titolo di abilitazione spagnolo era *“Titolo UE conseguito attraverso procedure selettive pubbliche”* (doc. 2, pp. 2-3). Se la Commissione giudicatrice intendeva discostarsi da questa valutazione, ritenendo che il percorso spagnolo non avesse simili caratteristiche, avrebbe dovuto chiedere il rilascio di dichiarazioni integrative o l'esibizione degli opportuni documenti. Avrebbe, in ogni caso, dovuto motivare le ragioni della propria decisione.

La condotta viola anche l'art. 6, comma 1, lett. B) della l. n. 241/90, ai sensi del quale il responsabile unico del procedimento *“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*.

In fattispecie analoga, riguardante la mancata assegnazione dei 19 punti ex punto A.1.2 della "Tabella A", il G.A., ritenendo fondate le doglianze del ricorrente circa un difetto di motivazione sulla mancata assegnazione del punteggio A1.2, ha dapprima concesso un *remand* e successivamente ha annullato i provvedimenti per

difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo l'Amministrazione spiegato in modo convincente, neanche in sede di *remand*, i motivi per la mancata assegnazione del punteggio aggiuntivo (Tar Campania; Napoli, IV, sentenza 17 giugno 2019, n. 3340).

**Tenendo conto di quanto detto sopra, si chiede al Collegio di voler annullare gli atti e di concedere un *remand*, in modo da provocare il “contraddittorio” con la ricorrente, finora mancato.**

## II

**VIOLAZIONE ARTT. 9, COMMA 4, E 10, COMMA 2, DEL D.D.G. DEL MIUR N. 85/18, IN COMBINATO DISPOSTO CON LA “TABELLA A” DEL D.M. DEL MIUR N. 995/17; VIOLAZIONE ART. 18 TFUE;**

L'art. 9, comma 4, del D.D.G. del Miur n. 85/18 recita (doc. 3): “*La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A del D.M. 995 del 15 dicembre 2017*”.

L'art. 10, comma 2, chiarisce: “*La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*”.

Infine, la “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 15 dicembre 2017 (doc. 4), elenca in maniera dettagliata il punteggio da attribuire ai titoli concorsuali, azzerando di fatto la discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Quindi, fermo restando il potere/dovere della Commissione giudicatrice di effettuare le verifiche sulle veridicità delle autocertificazioni, appare evidente che laddove un candidato sia in possesso di un titolo indicato in “Tabella A”, tale titolo debba essere riconosciuto e valutato ai sensi di quella tabella.

La Commissione giudicatrice non ha indicato specificamente le ragioni che l'hanno portata ad attribuire 23,4 punti alla ricorrente.



Tuttavia dalla lettura degli atti sembrerebbe che tale punteggio sia il frutto del riconoscimento di tutti i seguenti titoli della ricorrente (lettera dalla “A” alla “E” del presente motivo), tranne che di 19 punti previsti al punto A.1.2 della “Tabella A” per “l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”. Ecco i titoli dichiarati dalla ricorrente:

a) Titolo di abilitazione spagnolo, ossia il “*Máster Universitario en formación del profesorado*” riconosciuto dal Miur, per un totale di **9,6 punti**. Tale titolo è menzionato al punto A.1.1 della “Tabella A”: “*Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito*”.

La tabella indica la seguente formula per calcolare il punteggio: (punteggio del master – 75) diviso 5, moltiplicato 3.

Quindi, avendo la ricorrente conseguito il master con votazione 91/100, le spettano 9,6 punti:  $(91-75=26)$  diviso 5, moltiplicato 3.

b) Attestato di lingua inglese di livello C1, rilasciato dal centro accreditato “ESB - English Speaking Board”, per un totale di **6 punti**. Questo titolo è menzionato al punto B.5.10 della “Tabella A” del D.M. 995 del 2017, il quale attribuisce 6 punti alle certificazioni C1 “*conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti*”.

*dal Miur ai sensi del predetto decreto*". L'ente "English Speaking Board" è accreditato dal Miur, come emerge da questa schermata tratta dal sito ufficiale del Miur che elenca gli enti accreditati (doc. 5).

c) Master di I livello di 60 CFU in *"Traduzione e Redazione Tecnica Inglese"* conseguito presso l'Università di L'Aquila nell'a.a. 2007/2008 e Master di I livello di 60 CFU in *"Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve naturali"* conseguito presso l'Università di Teramo nell'a.a. 2004/2005, per un totale di **3 punti**, ossia 1,5 punti per ogni titolo. Entrambi i titoli – come previsto dalla normativa italiana – sono stati ottenuti previo superamento di esame finale (tesi di master). Questi titoli sono menzionati al punto B.5.11 della "Tabella A" del D.M. 995 del 2017, a mente del quale occorre attribuire 1,5 punti per ogni *"Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici"*.

d) Titoli di servizio: 2 anni scolastici interi (17/18 e 15/16), per un totale di **4 punti**. Il punteggio deriva dal punto D.1.1. della citata "Tabella A", ai sensi della quale occorre valutare il *"Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 [...] È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*. Il punto D.1.1. della "Tabella A" prevede (riquadro destro), l'attribuzione di 2 punti per il primo anno di insegnamento, ulteriori 2 punti per il secondo anno di insegnamento e di ulteriori 5 punti per il terzo anno.

e) Titoli di servizio: 1 anno scolastico intero (2010/2011) nella classe “AD25” per 0,8 punti. Il punto D.1.2 della “Tabella A” prevede **0,8 punti** per ogni anno di *“servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione”*. La commissione ha giustamente considerato che la classe AD25 (tedesco) fosse “altra classe” rispetto alle AB24 e AB25, pertanto ha applicato il regime di cui al punto D.1.2, invece che quello di cui al punto D.1.1 (0,8 punti).

\* \* \*

La somma dei titoli indicati sopra, dichiarati dalla ricorrente, ammonta a 23,4 punti. Da quanto detto sopra emerge che alla ricorrente non è stato assegnato unicamente il bonus di 19 punti per le “abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”, di cui al punto A.1.2 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995/17: *“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”*.

La ricorrente, come risulta dalla domanda di partecipazione (doc. 2), ha conseguito l’abilitazione tramite *Máster universitario en formación del profesorado*, cioè un master di I livello (60 CFU) al quale è possibile accedere previa selezione pubblica per titoli ed esami, essendo previsti sia esami di ammissione che esami finali.

Tale abilitazione le è stata riconosciuta dal Miur prima della pubblicazione delle graduatorie oggi impugnate. La ricorrente ne ha informato la Commissione giudicatrice in data 06.04.19 via pec, affinché le fosse assegnato il punteggio a lei spettante (doc. 6).

Pertanto si chiede di annullare gli atti impugnati, nella parte in cui non attribuiscono i 19 punti extra di cui al punto A.1.2 della “Tabella A”.

Ad integrazione di quanto affermato sopra, circa la natura di “procedura selettiva pubblica” del Máster universitario en formación del profesorado spagnolo, si richiama l’attenzione sul seguente regolamento, estratto in versione consolidata dal B.O.E. (Boletín Oficial de Estado, ossia dalla gazzetta ufficiale spagnola, consultabile su [www.boe.es](http://www.boe.es)) (doc. 7).

La norma, titolata “*Orden ECI/3858/2007, del 27 di dicembre, con la quale si stabiliscono i requisiti per verificare i titoli universitari ufficiali che abilitano all’esercizio delle professioni di Professore di Educazione Secundaria Obligatoria e Bachillerato, Formación profesional e insegnamento delle lingue*”, stabilisce all’art. 4.2 quanto segue:

*“per l’ammissione al master si stabilisce come requisito di accesso la dimostrazione del dominio delle competenze relative alla specializzazione che si desidera frequentare, mediante la realizzazione di una prova predisposta a tal proposito dalle università”* (Letteralmente: “*Para el ingreso en el Máster se establece como requisito de acceso la acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización que se desea cursar, mediante la realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades*”).

L’Ammissione al master quindi non è libera, ma sottoposta ad un esame.

Dal momento che le università spagnole hanno un numero limitato di posti (stabilito dal Ministero spagnolo), vi è un meccanismo di “numero programmato”. Per accedere al master occorre inoltre possedere determinati titoli accademici (laurea universitaria spagnola oppure straniera ma riconosciuta dalla Spagna, previo superamento, se il caso, di esami integrativi) e competenze linguistiche (per gli spagnoli, attestato B1 in lingua diverso dallo spagnolo, per gli stranieri, attestato B1 in spagnolo).

La natura “selettiva” deriva anche dal fatto che il percorso abilitativo spagnolo è costituito da un master universitario di I livello (60 CFU), per conseguire il quale occorre superare vari esami universitari, un tirocinio pratico (*practicum*) e sostenere

la prova finale, consistente nella discussione di una tesi di master, come emerge dal piano di studi della ricorrente (doc. 10).

Il quesito n. 4 delle F.A.Q. del Miur relative al concorso D.D.G. n. 85/18 chiarisce quali titoli danno diritto al punteggio di cui al punto A.1.2 (doc. 9):

**D: Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella? (Punti A.1.2. – A.2.2 e A.3.2.)**

R: Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374.

La citata Tabella A.4, dalla lettera “a” alla lettera “e”, del D.M. del Miur n. 374 del 2017 (doc. 8) elenca i titoli validi per l’insegnamento in II fascia, ossia quella dei docenti “abilitati”. Si tratta dei percorsi abilitativi italiani di tipo universitario finora esistenti, dalle vecchie S.S.I.S., ai “diplomi” universitari annuali abilitanti per insegnare musica, ai percorsi di T.F.A. (tirocinio formativo attivo) di cui all'art. 15, comma 1, del D.M. del Miur n. 249 del 2010, fino alla laurea in “Scienze della formazione”, equiparando ad essi anche le analoghe abilitazioni conseguite all'estero.

Il master spagnolo è un percorso abilitante universitario di tipo annuale analogo da 60 CFU analogo al T.F.A. italiano previsto dall'art. 15, comma 1, del D.M. del Miur n. 249 del 2010. Infatti, precisa l'allegato 11 del D.M. del Miur n. 249 del 2010: “*Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione all’insegnamento di durata annuale istituito presso una facoltà universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività, secondo le norme dell’art. 10*”.

Entrambi i percorsi sono abilitanti, entrambi durano 1 anno accademico, entrambi constano di 60 CFU, entrambi prevedono teoria e pratica sulla didattica. Entrambi sono a “numero chiuso”. Entrambi sono impartiti da università accreditate.

Entrambi sono regolati da esami di ammissione, esami intermedi (le materie) e finali (la discussione della tesi). Evidentemente, anche i possessori di master spagnolo hanno diritto a ottenere i 19 punti aggiuntivi. Non assegnarli, malgrado la normativa italiana preveda che tali punti vadano assegnati anche ai percorsi europei “riconosciuti” dal Miur, significherebbe violare anche l'art. 18 del TFUE, che vieta le discriminazioni basate sulla nazionalità.

Se si dovesse stabilire che il T.F.A. italiano consente ai possessori di ricevere 19 punti aggiuntivi, mentre il percorso spagnolo che ne ha le stesse caratteristiche non lo consente, si avrebbe una evidente violazione dell'art. 18 TFUE (“Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”).

### III

#### **ECESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AGLI ABILITATI IN SPAGNA CHE SI SONO VISTI ATTRIBUIRE IL BONUS DI 19 PUNTI, DALLO STESSO USR;**

Il ragionamento illustrato nel punto precedente, circa il diritto della ricorrente a ricevere il bonus dei 19 punti, è rafforzato dalla stessa condotta dell'USR Lazio e di altri USR. L'USR Lazio (ma differente commissione giudicatrice) e vari USR italiani hanno riconosciuto i 19 punti agli abilitati in Spagna.

Appare grave che, nello stesso concorso, la stessa norma venga applicata in maniera diversa, a seconda della commissione concorsuale. Il Miur non dovrebbe permettere simili disparità di trattamento. Anche perché il *Máster universitario en formación del profesorado* ha le stesse caratteristiche in tutta Spagna, essendo retto dalla stessa normativa statale che ne cristallizza le caratteristiche (Orden ECI/3858/2007).

A conferma dell'esistenza di centinaia di soggetti abilitati in Spagna che (correttamente) hanno ricevuto i 19 punti extra nell'ambito del concorso D.D.G. n. 85/18, si citano questi casi:

**USR Lazio:** prof. Gilda Castaldo e tutti i candidati della classe di spagnolo (AC24 e AC25) delle graduatorie Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria.

USR Lombardia: prof.ri Michela Anselmo, Miriam Buttafuoco, Sonia Albertelli e tutti i candidati delle classi di inglese (AB24 e AB25).

USR Emilia Romagna: prof. Luisa Giordano

USR Liguria: prof. Elisa Pizzolla

USR Calabria: prof. Teresa Levato, Claudia Monteleone.

USR Sicilia: tutte le commissioni hanno assegnato i 19 punti.

Si chiede di voler ordinare al Miur e alla Commissione Giudicatrice di fornire documentati chiarimenti su quanto riferito, esibendo in giudizio le schede di valutazione dei suddetti docenti abilitati in Spagna e chiarendo le ragioni per le quali la ricorrente non si è vista assegnare il bonus di 19 punti.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede al Collegio:

1. di voler ordinare all'Amministrazione di fornire documentati chiarimenti sulle ragioni che hanno spinto la Commissione a non assegnare i 19 punti extra alla ricorrente e se corrisponde al vero che altri USR li hanno assegnati, come affermato dalla ricorrente;
2. di voler ordinare all'Ambasciata d'Italia a Madrid, competente a rilasciare le "dichiarazioni di valore" sui titoli accademici spagnoli, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 218/95, di fornire documentati chiarimenti sulla natura del *Máster universitario en formación del profesorado*, precisando se è corretto affermare, come asserito dalla ricorrente, che si tratta di un percorso di abilitazione

universitario annuale da 60 CFU basato su “*procedure selettive pubbliche per titoli ed esami*”, nel senso che può conseguire l'abilitazione solo chi è in possesso di determinati titoli di accesso previsti dalla legge spagnola (laurea, certificazione linguistica ecc. ecc.), ma solo previo superamento di esami e tirocini, svolti presso spagnole appositamente accreditate.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Si chiede al Collegio di voler sospendere la graduatoria.

**L’auspicio di questa Difesa è che il Collegio voglia concedere un *remand*, tenendo conto del difetto di motivazione sulla decisione della commissione di disattendere una espressa autocertificazione della ricorrente.**

Circa il *fumus*, si rimanda al ricorso.

Circa il *periculum*, esso è grave in relazione al fatto che la mancata attribuzione dei 19 punti ha relegato la ricorrente in posizione n. 45 (invece che 19). Appare inoltre irreparabile, perché la mancata riforma della graduatoria – la quale è già in vigore – determina la impossibilità della ricorrente di essere ammessa all’anno di prova ed impedisce l’assunzione a tempo indeterminato. Senza la rettifica del punteggio, il posto spettante alla ricorrente verrà assegnato ad altro candidato, con grave danno “curriculare”, in quanto la ricorrente sarà costretta a restare precaria.

**P.Q.M.**

**Voglia P’Ecc.mo Collegio**

In via preliminare

- 1) disporre gli opportuni accertamenti istruttori, come meglio indicato sopra
- 2) sospendere gli atti impugnati, eventualmente tramite *remand*
- 3) autorizzare l’integrazione del contraddittorio attraverso pubblicazione del ricorso nel sito web delle Amministrazioni



Nel merito:

4) annullare gli atti impugnati, ordinando la rettifica delle graduatorie AB24 e AB25 (Regione Abruzzo) tramite attribuzione di 19 punti aggiuntivi, con condanna al pagamento delle spese legali e restituzione del c.u., da distrarre ai difensori;

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

La causa odierna verte in materie di “pubblico impiego” pertanto il contributo unificato va pagato nella misura dimezzata rispetto all’importo ordinario.

Si producono:

- 1) Graduatorie AB24 e AB25 del 31.07.19, con relativo decreto
- 2) Domanda di partecipazione al concorso della ricorrente
- 3) D.D.G. del Miur n. 85/18
- 4) “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995/17
- 5) Schermata del sito del Miur
- 6) Pec del 06.04.19 inviata dalla ricorrente con decreto di riconoscimento
- 7) Orden che istituisce il Máster en profesorado
- 8) “Tabella A” del D.M. del Miur n. 374 del 2017
- 9) F.A.Q. del Miur
- 10) Piano studi del Máster della ricorrente

avv. Giuseppe Lipari

avv. Sagrario Sánchez Muñoz

avv. Massimo Sidoti